

**UOC Risorse Umane**

**Il dirigente della UOC Risorse Umane  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 627 del 28/06/2022**

**OGGETTO: Dipendente matricola 2291  
Congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 c. 5-5quinquies - D.lgs. 151/01 e s.m.i.**

Esercizi/o - Centri/o di costo -

- **Importo presente Atto: € -**

- **Importo esercizio corrente: € -**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

**Autorizzazione n°: -**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-438-2022

**L'estensore**

**Luisa Giannini**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Pasquina Del Gizzi**

**Il Dirigente della UOC Risorse Umane**

**Luca Carboni**

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

*Il Dirigente della UOC Risorse Umane*

- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- VISTO l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19/02/2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02/07/2019, modificato con deliberazione n. 1254 del 02/12/2020 ed integrato con deliberazione n.46 del 21/01/2021 e n.380 del 25/03/2021 approvato dalla Regione Lazio con determinazione del 30 marzo 2021 n.G03488;
- PREMESSO che il dipendente matricola 2291, TSLB, con nota prot.n.8336 del 21/06/2022, ha chiesto di poter fruire di un periodo di congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 c. 5-5quinquies D.lgs. 151/01, per assistere il familiare di 1° grado (genitore) riconosciuto disabile ai sensi dell'art.3 c.3 della legge 104/92, per i seguenti periodi:  
11/07/2022 - 29/07/2022;  
09/08/2022 - 31/08/2022;  
09/09/2022 - 30/09/2022;  
03/10/2022 - 21/10/2022;  
10/11/2022 - 30/11/2022;  
12/12/2022 - 21/12/2022;
- VISTA la determinazione n.589 del 20/06/2022 con la quale è stato riconosciuto al dipendente il beneficio dei permessi mensili ai sensi dell'art. 33 c. 3 L.104/92, per assistere lo stesso familiare disabile;
- VISTA la presa visione apposta dal Responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente sulla domanda di congedo;
- VISTO l'art.4, c.2, della legge 8 marzo 2000 n.53 *“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”*, che ha previsto il congedo non retribuito per gravi motivi di famiglia per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni;
- l'art. 42 del d.lgs. 26.03.2001 n.151 e s.m.i. *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art.15 della legge 8 marzo 2000, n.53”*, il quale prevede per il lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 5.02.1992 n.104 e s.m.i., il diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art.4 della L.n.53/2000, con la corresponsione della relativa indennità;

**VISTI** in particolare i commi da 5 a 5 quinquies dell'art.42, i quali prevedono:  
la concessione del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta, nel rispetto di un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione dello stesso, come di seguito:

1. coniuge convivente o parte dell'unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2. padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazioni di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un parente o affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti, in ordine individuati;

**ATTESO** il rispetto dei seguenti presupposti:

- a) il congedo non può superare la durata complessiva di due anni (730gg.) per ciascuna persona portatrice di disabilità grave e nell'arco della vita lavorativa del dipendente;
- b) il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
- c) il diritto del congedo e dei permessi, di cui all'art.33, c.3, della legge 104/92, non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;
- d) il suddetto diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, nel caso di assistenza allo stesso figlio con disabilità grave, che possono fruirne alternativamente, ma non negli stessi giorni;

che durante il periodo del congedo il lavoratore ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico, e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente a decorrere dall'anno 2011;

che al riguardo l'INPS, con circolare annuale comunica, per gli effetti della rivalutazione, il tetto massimo complessivo della retribuzione per il congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell'amministrazione;

che i soggetti che usufruiscono dei congedi, di cui al comma 5, per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retri-

buiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa”;

che il congedo straordinario non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

- VISTA** la circolare 3.02.2012 n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica la quale, tra l'altro, ribadisce che:
- il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne per i genitori, alla sussistenza della convivenza e puntualizza che è consentito il cumulo, nello stesso mese, del congedo in parola e dei permessi ex art. 33 della citata L. 104/92 e s.m.i.;
  - si deve tener conto che il congedo di cui all'art.42, commi 5 e ss., rappresenta una species nell'ambito del genus di congedo disciplinato dall'art.4, comma 2, della L.n.53/2000, pertanto il contatore complessivo a disposizione di ciascun dipendente è comunque quello di due anni nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito;
- RILEVATO** che il dipendente alla data del 21/12/2022 avrà fruito del periodo di due anni, a titolo di congedo straordinario retribuito e di congedo per gravi motivi di famiglia documentabili, previsto dalla normativa nell'arco della vita lavorativa del dipendente;
- RITENUTO** di poter accogliere la richiesta prot.n. 8336 del 21/06/2022 e concedere al dipendente matricola 2291 la fruizione del congedo straordinario retribuito, per assistere il familiare disabile di 1° grado (genitore), per i seguenti periodi :
- 11/07/2022 - 29/07/2022;
  - 09/08/2022 - 31/08/2022;
  - 09/09/2022 - 30/09/2022;
  - 03/10/2022 - 21/10/2022;
  - 10/11/2022 - 30/11/2022;
  - 12/12/2022 - 21/12/2022;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

#### DETERMINA

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento di:

- accogliere l'istanza prot.n.8336 del 21/06/2022 del dipendente matricola 2291 e concedere al medesimo la fruizione del congedo straordinario retribuito, per assistere il familiare disabile di 1° grado (genitore), per i seguenti periodi :

11/07/2022 - 29/07/2022;

09/08/2022 - 31/08/2022;

09/09/2022 - 30/09/2022;

03/10/2022 - 21/10/2022;

10/11/2022 - 30/11/2022;

12/12/2022 - 21/12/2022;

- corrispondere al dipendente, nelle giornate di congedo straordinario retribuito, un'indennità economica corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative, atteso che l'indennità e la contribuzione figurativa per detto periodo spettano fino ad un importo massimo complessivo stabilito annualmente con circolare INPS;

- dare atto che durante la fruizione del congedo retribuito, il dipendente non matura ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;

- ritenere, infine, fermo l'obbligo da parte del dipendente di comunicare, tempestivamente, ogni variazione di fatto e di diritto dichiarata nell'istanza.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

**Luca Carboni**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate